

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 31/20033/2012

OGGETTO: COMUNE DI GASSINO TORINESE - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Gassino Torinese con deliberazione del C.C. n. 11 del 29/03/2012 (*Prat. n. 28/2012*), trasmesso alla Provincia in data 23/04/2012 (pervenuto il 23/04/2012) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 11 del 29/03/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- la parziale modifica della perimetrazione dell' "area boscata" in località S. Salvatore, come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione – Art. 10 punto B.3;
- la modifica dell'art. 8.A delle Norme Tecniche di Attuazione – "distanza tra le costruzioni", per quanto afferente la distanza minima prescritta tra pareti finestrate di edifici posti in aree residenziali consolidate "RI", che, con il presente provvedimento, viene fissata in m. 10, come previsto dal DM 1444/68 art. 9;

Le variazioni introdotte aggiornano le Norme di Attuazione e le tavole grafiche; documentazione di Variante dichiara il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17 L.R. 56/77, la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2), e l'Atto deliberativo d'adozione della Variante esclude dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e

pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Gassino Torniese con deliberazione C.C. n. 11 del 29/03/2012, le seguenti osservazioni:
 - a) così come previsto dalla Circ. Reg. 16/URE del 18/07/1989 in merito ai requisiti formali degli atti urbanistici, si ricorda che la documentazione di Variante deve contenere: l'indicazione degli estremi della delibera di adozione su ciascun elaborato tecnico sottoscritta dal Segretario Comunale, le firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere o di altri professionisti sugli elaborati di specifica competenza e timbro del Comune su ciascun elaborato cartografico e sul frontespizio di ciascuno dei fascicoli. Per le Norme di Attuazione occorre il timbro del Comune e la firma del Segretario comunale su ogni foglio modificato e occorre la data di aggiornamento su tutti gli elaborati cartografici. Si rileva, nel dettaglio, che la documentazione allegata risulta priva della firma del Progettista e, nel caso della Relazione Illustrativa, anche del nominativo del professionista che ha redatto la Variante. Pertanto, gli elaborati, in sede di approvazione definitiva della Variante, dovranno essere corredati dei requisiti sopra illustrati;
 - b) si suggerisce, in sede di adozione definitiva della Variante, di approvare per intero le tavole del P.R.G.C. modificate con la Variante, invece che per stralci, così come confermato dalla Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 12/PET del 5 agosto 1998 che recita: *“In particolare dovranno essere prodotte: le Tavole del piano regolatore vigente che riportino gli ambiti che s'intendono modificare, Tavole di piano regolatore modificate, Relazione Illustrativa, Perizie o pareri che si rendono necessari”*;
 - c) in merito alla riduzione della perimetrazione delle aree boscate individuate dal P.R.G.C., si rileva che la *“Relazione tecnica e fotografica”* *“a firma di Dottore in Agronomia, il quale asserisce che la particella n. 650 del Foglio 20 non può essere considerata bosco a tutti gli effetti”*, non risulta allegata alla documentazione di Variante. Considerando che tale documento è stato redatto a supporto della modifica prevista dalla Variante, si suggerisce di allegarlo agli elaborati in sede di approvazione definitiva. Inoltre, non essendone pervenuta una copia allo scrivente Servizio provinciale, non è stato possibile conoscere gli studi effettuati (e gli eventuali Enti coinvolti) e capire se il bosco risulta assente solamente sul lotto oggetto di richiesta di modifica da parte di privati (la Variante provvede infatti a *“ritagliare”* il perimetro modificato, unicamente intorno ad un lotto), ovvero nel suo intorno. Si consiglia pertanto, se non già presenti sulla citata Relazione, di estendere le analisi (e le relative considerazioni) in merito all'effettiva presenza del bosco, anche all'*intorno prossimo* al

mappale oggetto di richiesta di modifica, nei limiti degli ambiti boscati individuati dalla pianificazione sovracomunale;

- d) seppur il P.R.G.C. vigente preveda la possibilità di modificare le aree boscate individuate dallo Strumento Urbanistico in quanto il perimetro è “*cartografato sulle tavole di PRG a titolo indicativo e non perentorio*”, occorre comunque verificare la modalità con cui tale modifica viene attuata, ovvero sotto il profilo urbanistico (predisposizione di Variante) ed ambientale (VAS). Pertanto, al fine di una corretta interpretazione della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS, si rileva che il lotto oggetto di esclusione parrebbe già edificato, ma che altresì la modifica proposta incide sul “*sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente*”. Oltre a questi elementi, si suggerisce di analizzare anche se le previsioni urbanistiche per il nuovo ambito di appartenenza del lotto stralciato, prevedano o meno un incremento volumetrico;
- e) nel caso in cui la modifica al perimetro delle aree boscate, generasse un potenziale incremento del carico antropico relativamente alla situazione *ante e post* Variante, si consiglia di allegare alla documentazione di Variante in sede di approvazione definitiva, anche lo *stralcio* della “*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica*” relativo all’ambito oggetto di modifiche;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Gassino Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 18/05/2012

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale